

Citta' metropolitana di Torino

Realizzazione ed esercizio di un impianto solare fotovoltaico nel Comune di Lombardore e San Benigno Canavese. Delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. alla Ditta Ecopiedmont 1 s.r.l.. Assenso e approvazione del disciplinare di delega. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22bis, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Documento allegato

ATTO N. DD 4685

DEL 27/08/2025

Rep. di struttura DD-RA2 N. 61

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Realizzazione ed esercizio di un impianto solare fotovoltaico nel Comune di Lombardore e San Benigno Canavese. Delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. alla Ditta Ecopiedmont 1 s.r.l.. Assenso e approvazione del disciplinare di delega. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22bis, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 979 del 27/02/2024, si autorizzava, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., la Società Ecopiedmont 1 s.r.l., con sede legale in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 30, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante tecnologia fotovoltaica, costituito da tre sezioni denominate Lombardore 1, Lombardore 2 e San Benigno Canavese da installarsi nei Comuni di Lombardore e San Benigno Canavese, nonché per la realizzazione delle relative opere di connessione alla rete elettrica, che interessano anche il Comune di Leini (TO);
- con la sopra citata Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 979 del 27/02/2024, veniva approvato il relativo progetto e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio;

Preso atto che:

- con la sopra citata Determinazione si subordinava l'autorizzazione di cui trattasi al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A2 - Prescrizioni ed all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa in materia;
- che con il suddetto provvedimento è stata altresì riconosciuta l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della legge 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 387/2003;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione (scadenza 26/02/2029);

Dato atto che la società proponente prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale 18,49 MW, da installarsi al suolo sul territorio dei Comuni di Lombardore e San Benigno Canavese, suddiviso in 3 sezioni, afferenti a 3 diversi punti di connessione alla rete elettrica MT:

- Lombardore 1 - 6,002 MW - Cod. 248506462: Cab. Fotofertula, linea interrata sotto asfalto per una lunghezza di circa 200 + 120 metri, 5400 kW in immissione;
- Lombardore 2 - 7,418 MW - Cod. T0737499: Fotopoligono, lunghezza di 2580 metri in strada asfaltata,

6750kW in immissione;

- San Benigno 1 - 5,073 MW - Cod. 248515376: Fotopiedmont 200 m, 4500 kW in immissione.

La superficie complessiva interessata è di circa 24 ettari, i moduli fotovoltaici saranno installati su strutture ad inseguimento mono-assiale (+/-55°), con interasse in direzione Est-Ovest di circa 4,5 m.

Vista l'istanza prot. n. 131852 del 30/07/2025 e successive integrazioni acquisite a nostro prot. n. 134409 del 04/08/2025 e n. 145959 del 26/08/2025, formulata dalla Società Ecopiedmont 1 s.r.l., con sede legale in Milano, Via Alessandro Manzoni 30, di occupazione temporanea e imposizione di servitù sulle aree interessate dall'impianto, con allegati il piano particellare di esproprio, il relativo elenco ditte e la relazione esplicativa della procedura prescelta, e cioè ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Preso atto che le indennità offerte dalla Società Ecopiedmont 1 s.r.l. in via provvisoria sono state quantificate senza particolari indagini o formalità e conformemente agli artt. 22bis, 44 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il Piano Particellare trasmesso in allegato all'istanza, nel quale sono evidenziate le aree soggette a occupazione temporanea e a servitù, con annessa indicazione degli indennizzi offerti, pari a un totale complessivo di Euro 11.337,77, così ripartiti:

Euro 1.619,69 per occupazione temporanea

Euro 9.718,08 per asservimento;

Visto il disciplinare di delega di funzioni espropriative sottoscritto per accettazione e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, poiché il numero dei proprietari catastali interessati è inferiore a 50, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si è provveduto a inviare l'avviso di avvio del procedimento ad ogni proprietario;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata garantita ai soggetti coinvolti dalla presente procedura ablativa la partecipazione procedimentale informandoli, altresì, della possibilità di contribuire al contraddittorio attraverso la produzione di osservazioni;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni nel termine di 30 giorni;

Evidenziato che è assolutamente indispensabile, per la realizzazione dell'opera come da progetto approvato, mettere a disposizione i fondi di cui al piano particolareggiato di esecuzione allegato, allo scopo eseguirvi i lavori di costruzione e messa in esercizio del nuovo impianto di tipo fotovoltaico, da installarsi nei Comuni di Lombardore e San Benigno Canavese;

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 22bis e 52 octies del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da Ecopiedmont 1 s.r.l., avente ad oggetto i contenuti di cui alla Determinazioni del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 979 del 27/02/2024 e disciplinata dal richiamato atto disciplinare di delega e integrata dalle seguenti disposizioni:

- la facoltà della ECOPIEDMONT 1 s.r.l. ad occupare l'area necessaria all'esecuzione dei lavori anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente;
- le cabine, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'impianto fotovoltaico di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della ECOPIEDMONT 1 S.R.L. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- il diritto della ECOPIEDMONT 1 s.r.l. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri

impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

- l'impegno di ECOPIEDMONT 1 s.r.l. a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 67 comma 1 lettera b) della citata L.R. 44/2000 che statuisce il trasferimento alle province [ovvero Città Metropolitane ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 23 del 29 ottobre 2015] delle funzioni amministrative relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, all'espropriazione per pubblica utilità nonché all'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell'ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera a) della medesima legge;

Visto l'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nel quale è previsto che "Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo";

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città metropolitana di Torino;

Dato atto che la presente Determinazione rientra l'obiettivo operativo cod. 0103Ob40 - Efficientare la gestione degli espropri e degli usi civici, riportato nel DUP anno 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 19/12/2024 e successivi aggiornamenti;

Dato atto che a carico del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, nei confronti dell'impresa suindicata non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 nei confronti dell'operatore economico;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto alla pratica espropriativa in oggetto, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti;

Rilevato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Torino.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- la D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314, relativa alla indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- la D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183, relativa all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. Di disporre in favore di Ecopiedmont 1 s.r.l., con sede legale in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 30, P.IVA 11118660965, la delega all'esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e s.m.i., l'occupazione temporanea e l'imposizione di servitù coattiva, ex artt. 22bis e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto solare fotovoltaico nei Comuni di Lombardore (TO) e San Benigno Canavese (TO), identificate e descritte nel Piano Particellare grafico e descrittivo, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché per la realizzazione delle relative opere di connessione alla rete elettrica, che interessano anche il Comune di Leini (TO);

2. Di dare atto che la servitù di cui al punto 1. ha il contenuto di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 979 del 27/02/2024, ed è disciplinata dall'allegato atto

disciplinare di delega che contestualmente si approva;

3. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all'allegato Piano Particellare e relativa planimetria, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

4. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare, allegato alla presente determinazione;

5. Di prendere atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'occupazione e l'asservimento delle aree, quantificata nell'allegato Piano Particellare, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22bis, 44 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ed è pari a complessivi Euro 11.337,77 (undicimilatrecentotrentasette/77);

6. Di disporre che la corresponsione delle indennità di occupazione e asservimento spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico del soggetto beneficiario;

7. Di disporre con il presente atto che Ecopiedmont 1 s.r.l. provveda al pagamento diretto delle somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive accettate dalle proprietà e al deposito presso il MEF delle indennità provvisorie e definitive per le quali non è pervenuta accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

8. Di autorizzare con il presente atto la Ragioneria Territoriale dello Stato, per quanto di competenza, a versare presso il M.E.F. le somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive non accettate di cui al punto 7 e a trasmettere le relative quietanze a Ecopiedmont 1 s.r.l. in qualità di promotore e beneficiario del presente procedimento;

9. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (26/02/2029) e che l'indennità di asservimento è determinata in via d'urgenza;

10. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

11. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate: la registrazione, la trascrizione e le operazioni di voltura dei titoli ablativi, il tutto a cura e spese del beneficiario Ecopiedmont 1 s.r.l.;

12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere di Ecopiedmont 1 s.r.l. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili e contestualmente, sempre a cura e spese del beneficiario, potrà essere notificato ai proprietari l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, almeno sette giorni prima del termine;

13. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e dei Comuni di Lombardore e San Benigno Canavese (TO) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente atto non comportando spese correlate alla dovuta corresponsione fiscale ai competenti uffici delle Entrate - Territorio, in carico alla Ditta Ecopiedmont 1 s.r.l., non assume rilevanza contabile per la Città metropolitana di Torino ed è efficace dalla data della sua emanazione.

Torino, 27/08/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

COMUNI DI LOMBARDORE E SAN BENIGNO CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "LOMBARDORE SAN BENIGNO"

TITOLO ELABORATO:

ELENCO DITTE

COMMITTENTE

*Ecopiedmont 1 Srl
Via Manzoni 30,
20121 – Milano (MI)*

ec  nergy
Powering renewables .

NUMERO PROGRESSIVO Piano Particolare di Esproprio	COMUNE	CATASTO	FOGLIO	MAPPALE	OPERE DI CONNESSIONE	SUPERFICIE INTERESSATA	INTESTATARI CATASTALI	COLTURA	VALORE AREA al mq = Valore Agricolo	INDENNIZZO DI ASSERVIMENTO	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	TOTALE INDENNITA'
					TIPO DI SERVITU'	(considerando una fascia di rispetto di mt. 2 per lato)		(Reperita dalle visure catastali)	€/mq	€	€	€
4	LOMBARDORE	ENTE URBANO	9	153	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	35 mt x 4 mt = 140 mq	OMISSIS		16.6781	2334.927	389.15	2724.08
5	LOMBARDORE	ENTE URBANO	9	171	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	11 mt x 4 mt = 44 mq	OMISSIS		16.6781	733.8342	122.31	856.14
6	LOMBARDORE	ENTE URBANO	9	172	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	11 mt x 4 mt = 44 mq	OMISSIS	ORTO IRRIGUO*	16.6781	733.8342	122.31	856.14
7	LOMBARDORE	ENTE URBANO	9	298	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	22 mt x 4 mt = 88 mq	OMISSIS	ORTO IRRIGUO*	16.6781	1467.6684	244.61	1712.28
9	SAN BENIGNO CANAVESE	TERRENI	35	41	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	165 mt x 4 mt = 660 mq	OMISSIS	SEMINATIVO	4.2729	2820.114	470.02	3290.13
10	SAN BENIGNO CANAVESE	TERRENI	35	78	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	46 mt x 4 mt = 184 mq	OMISSIS	BOSCO CEDUO	0.8521	156.7864	26.13	182.92
11	SAN BENIGNO CANAVESE	TERRENI	35	79	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	21 mt x 4 mt = 84 mq	OMISSIS	SEMINATIVO IRRIGUO	4.9873	418.93	69.82	488.75
12	SAN BENIGNO CANAVESE	TERRENI	35	81	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	50 mt x 4 mt = 200 mq	OMISSIS		4.9873	997.46	166.24	1163.70
13	SAN BENIGNO CANAVESE	TERRENI	35	140	SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO LINEA DI RETE	16 mt x 4 mt = 64 mq	OMISSIS		0.8521	54.5344	9.09	63.62

COMUNI DI LOMBARDORE E SAN BENIGNO CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "LOMBARDORE SAN BENIGNO"

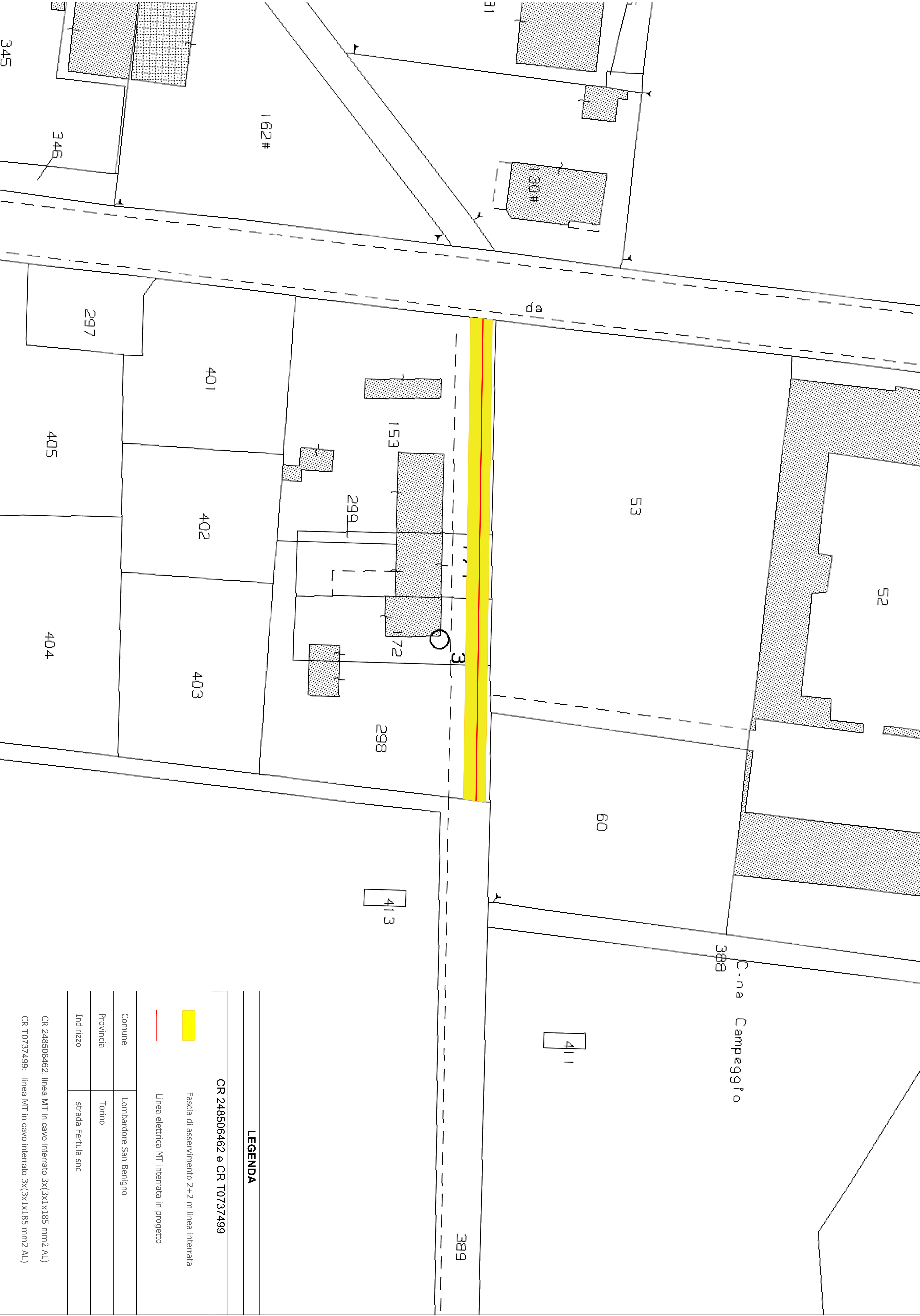
TITOLO ELABORATO:

STRALCI DI MAPPA

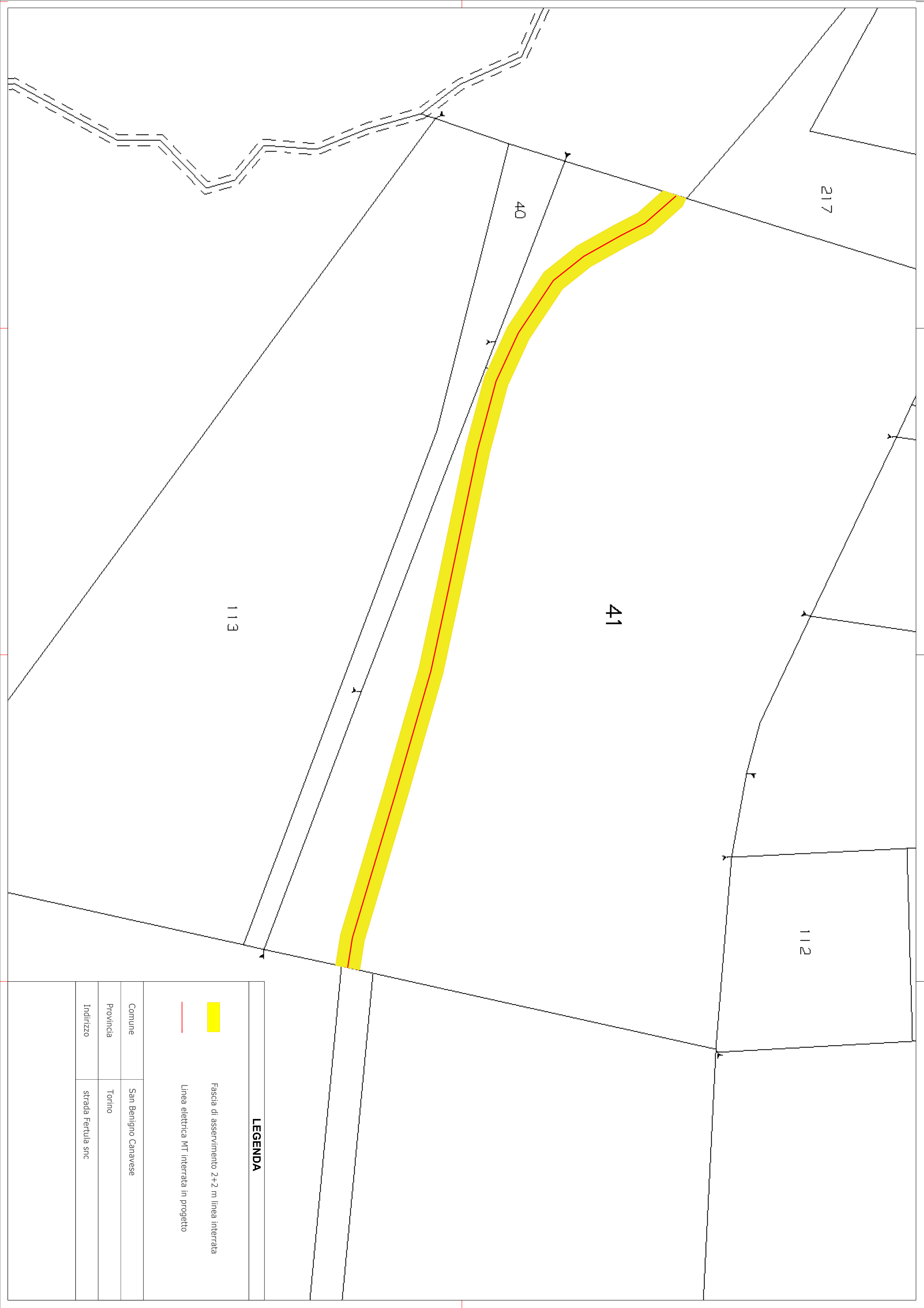
COMMITTENTE

*Ecopiedmont 1 Srl
Via Manzoni 30,
20121 – Milano (MI)*





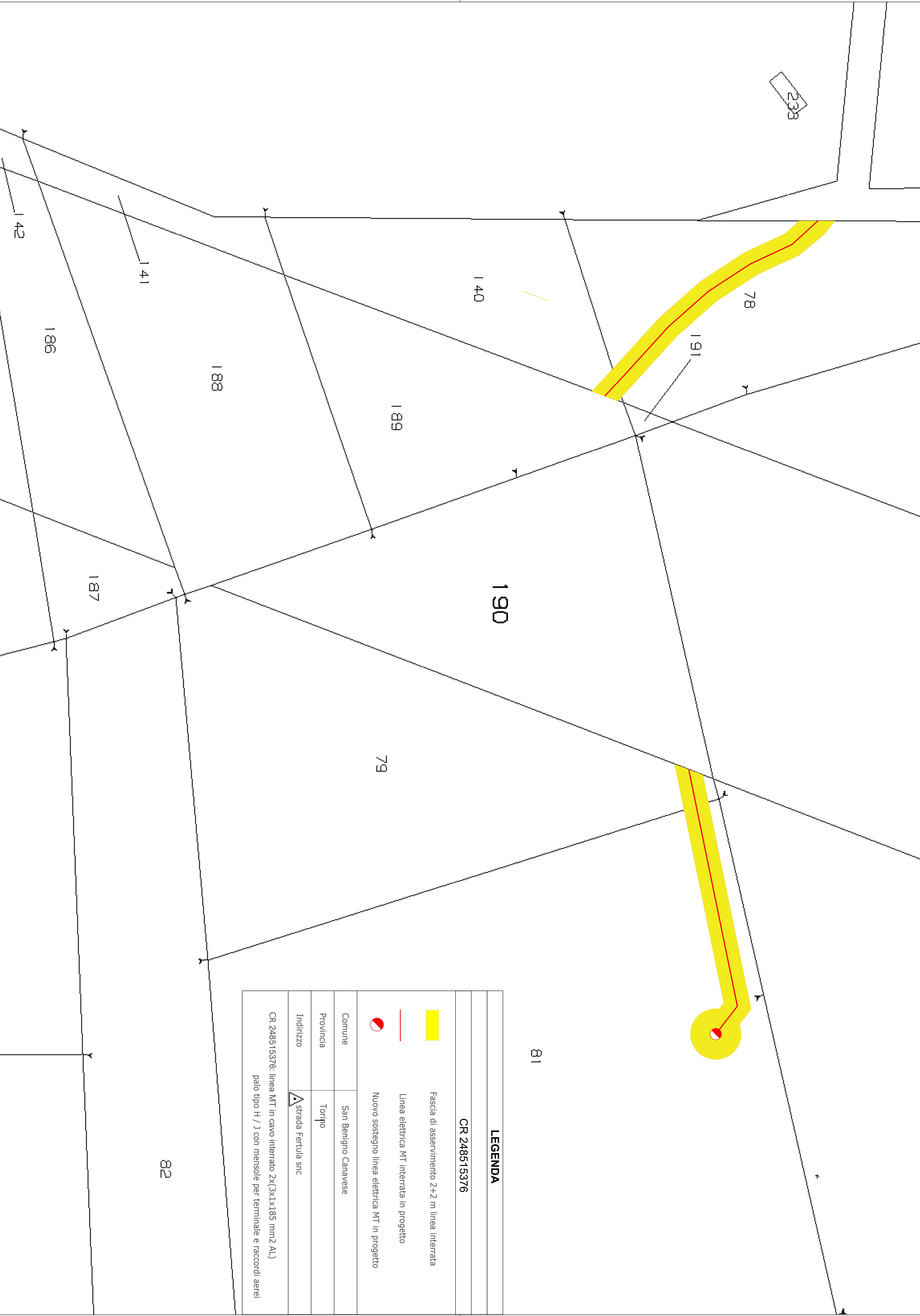
LEGENDA	
CR 248506462 e CR T0737499	
	Fascia di asservimento 2+2 m linea interrata
	Linea elettrica MT interrata in progetto
Comune	Lombardore San Benigno
Provincia	Torino
Indirizzo	strada Fertula snc
CR 248506462: linea MT in cavo interrato 3x(3x1x185 mm2 AL)	
CR T0737499: linea MT in cavo interrato 3x(3x1x185 mm2 AL)	

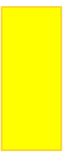


LEGENDA

- Fascia di asservimento 2+2 m linea interrata
- Linea elettrica MT interrata in progetto

Comune	San Benigno Canavese
Provincia	Torino
Indirizzo	strada Fertula snc



LEGENDA	
	Fascia di asservimento 2+2 m linea interrata
	Linea elettrica MT interrata in progetto
	Nuovo sostegno linea elettrica MT in progetto
Comune	San Benigno Canavese
Provincia	Torino
Indirizzo	Strada Fertula snc
CR 248515376: linea MT in cavo interrato 2x(3x1x185 mm2 AL) palo tipo H / J con mensole per terminale e raccordi aerei	